

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Reg. DEL 28 MARZO 2022

OGGETTO. DISCIPLINA SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICHE. DIRETTIVE E PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO dalle ore 19,05 alle ore 19,15 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco	X	
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco		X
3. CALCO' Davide - Assessore	X	
4. FABIO Salvatore - Assessore	X	
5. MICELI Marco - Assessore		X

- ◆ Presiede il Sindaco Geom. Antonino Fabio.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caristo Rachele.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori Cirrincione Fiorella e Miceli Marco.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 39 del 28 Marzo 2022;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO

AREA AMMINISTRATIVA

Nº 14 /2022

del 28.63.2022

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° <u>31</u>/2022
del <u>28・53-2027</u>



OGGETTO: DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICHE.

DIRETTIVE E PROVVEDIMENTI

IL VICESINDACO

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina le competenze della Giunta comunale;

Richiamato l'art. 12 della L.R. 7/92 e smi che ne specifica le competenze, le modalità di nomina e il funzionamento;

Visti gli artt. 28 e ss del vigente Statuto comunale che prevedono, tra l'altro che sia la Giunta stessa a stabilire le modalità di convocazione e di funzionamento della stessa;

Dato atto che la Giunta comunale collabora con il Sindaco all'amministrazione del comune, compie gli atti di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto, nonché attività d'impulso e propositive;

Dato atto che per la validità delle sedute di Giunta comunale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

Dato atto altresì che la partecipazione dei componenti della Giunta è sempre stata assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevato che durante il periodo di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Sars Cov2 è stato necessario modificare anche le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, al fine di consentirne la prosecuzione dell'attività e lo svolgimento delle competenze istituzionali;

Dato atto, infatti, che ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

Richiamata a tal fine la delibera della Giunta Comunale n.43 del 17/03/2020 con cui sono state definite le modalità organizzative delle sedute della Giunta in fase di emergenza sanitaria;

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo "stato di emergenza sanitaria" in base a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2022, n. 11;

Riscontrata l'opportunità di continuare a prevedere la possibilità di effettuare riunioni a distanza della Giunta, affinché, nel rispetto delle previsioni di buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, sia possibile continuare ad operare anche in assenza della compresenza fisica di tutti i partecipanti;

Ritenuto potersi adottare specifico provvedimento avente natura regolamentare che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza e teleconferenza;

Dato atto che le disposizioni di legge vigente in materia di dematerializzazione di atti amministrativi e di snellimento dell'attività burocratica sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare anche il ricorso agli strumenti telematici che nel corso del periodo di emergenza ha consentito di poter esercitare le attività amministrativa senza soluzione di continuità;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3 bis della L. 241/1990 che prevede che "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"
- l'art. 14 ter, comma 1 della L. 241/1990 che prevede che "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'art. 14 bis comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";

Dato atto che il d. Lgs. 82 del 2005, Codice dell'Amministrazione digitale prevede in particolare che:

- all'art. 7 comma 1, si definisce: Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.
- All'art. 12 si definisce: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

- l'art. 41, comma 1 che recita: Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis;
- l'art. 45, comma 1 che recita: I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Ritenuto, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, potendosi disciplinare una modalità alternativa che, nel rispettare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei singoli componenti, consenta ugualmente lo svolgimento delle relative sedute, in forma ordinaria;

Ritenuto che è necessario che, nello svolgimento delle sedute a distanza, o in modalità mista:

- ❖ sia consentito al presidente della Giunta, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.
- venga indicato nell'avviso di convocazione il luogo in cui sarà presente il Presidente che s'intenderà quale luogo di svolgimento della riunione;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

Atteso che il Segretario comunale può curare la verbalizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 97 TUEL, riportando nel corpo dell'atto deliberativo se la riunione si svolge in presenza ovvero a distanza, o in modalità mista;

Precisato che con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico dovrà essere comunque garantito l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

PROPONE

- 1. Di approvare integralmente la parte motiva che precede per costituirne parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2. Di dare atto che, nell'ambito delle finalità e con i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto, la Giunta, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, potrà validamente svolgersi anche senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti i componenti presso la consueta sala di adunanza. Le sedute di Giunta possono essere tenute in forma completamente "a distanza" con collegamento telematico. Resta

nella facoltà del Sindaco o, in caso di assenza, del Vice Sindaco, escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza;

- 3. Di prevedere che il Sindaco, gli Assessori e il Segretario Generale possono partecipare alla riunione di Giunta comunale anche con modalità di audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza, intervenendo da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente ove si svolge la seduta cui saranno audio/video/telecollegati; di tale circostanza il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.
- 4. Di stabilire la seguente disciplina sulle modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematiche:
 - la partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di Videoconferenze multipoint con invito ristretto ai partecipanti con assegnazione password per accedere alle riunioni. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della messaggistica "WhatsApp". La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione.
 - le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata
 - visione degli atti della riunione; 0
 - intervento nella discussione;
 - votazione.
 - le sedute in modalità digitale possono essere utilizzate per tutte le deliberazioni sulle materie di propria competenza;
 - per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per la assunzione di deliberazioni della Giunta;
 - della seduta in modalità digitale viene redatto il verbale che dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate e tale verbale dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario generale;
 - il verbale delle deliberazioni assunte segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Longi.
- 5. Di dare mandato al Servizio Informatico di porre in essere tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui ai superiori punti, specificando che procederà a supportare in tal senso la Segreteria Generale in particolare in fase di prima attivazione della modalità telematica;
- 6. Di stabilire infine che copia del presente atto venga notificata al Sindaco ed Assessori, comunicata ai responsabili di Area, dei servizi e degli uffici, pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Longi, 28 Marzo 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Presentata dal ViceSindaco

Dr.ssa Fiorella Cirrincione

<u>PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.</u>, resi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..

AREA AMMINISTRATIVA

• PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: <u>PARERE FAVOREVOLE.</u>

Longi, <u>28/3/2022</u>	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Rag. Alfredo Diesta
	AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PER QUANTO CONCERNE LA RE	GOLARITA' CONTABILE:
1) - Ai sensi dell'articolo 12 dell' 267/2000 e s.m.i. per quanto conc	a legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. erne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.
Longi, lì	IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)
2) - Ai sensi del Decreto Legislat copertura finanziaria nel bilancio d	ivo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità <u>si attesta</u> la li previsione esercizio finanziario 2022.
CAPITOLO n II Competenza II Residui	Impegno n°/2022 per €
Longi, lì	IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)
3) - Per il superiore intervento impegnate e l' impegno di spesa ri	risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite sulta regolarmente prenotato.
Longi, lì	IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Rag. Gabriella Pidalà)
A	LLEGATO ALLA DELIBERA DI
GIUN	TA COMUNALE N. <u>39</u>
	DEL 28.63.2022
DALLE ORE	19,65 - ALLE ORE 19,15.

PROPOSTA N. 39 DEL 76 C3 7072
Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Geom. Initonino Habio
L'Assessore Anziano Il Segretario Comunale Salvatore Fabio Dott. segretario Comunale ***********************************
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2º della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.
Longi, lì 28-03 2022 - Il Segretario Comunale - Dott.ssa Rachele Caristo
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12
comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.
Longi, Il Segretario Comunale - Dott. ssa Rachele Caristo
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal C6 CA CCC. Longi, 28.03.2022 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. sta Rachele Caristo
Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n del IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA Alfredo Pidalà
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito
stituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal al
che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.
Longi, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rachele Caristo